



ALLEGATO A alla Dgr n. 1250 del 01 agosto 2016

Programma di interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie con parti trigemellari e con numero di figli pari o superiore a quattro

Il presente programma straordinario intende offrire alle famiglie con numero di figli pari o superiore a 4 e alle famiglie con parti trigemellari, un supporto economico *una tantum*, denominato “Bonus famiglia”.

1. Beneficiari e valore del bonus famiglia

I beneficiari del “ Bonus famiglia” sono le Famiglie con parti trigemellari e con numero di figli pari o superiore a quattro, suddivisi in due distinte graduatorie secondo il valore crescente dell’ISEE.

Il fondo a disposizione, pari a € 2.500.000,00, tenuto conto delle risultanze istruttorie relative ai bandi adottati negli anni passati, è ripartito nel seguente modo:

- € 2.300.000,00 per le famiglie con numero di figli pari o superiore a 4;
- € 200.000,00 per le famiglie con parti trigemellari

Le famiglie con parti trigemellari, saranno destinatarie di un bonus pari ad € 900,00

Le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, saranno destinatarie di un bonus pari ad €125,00 a figlio.

Es: una famiglia di 5 figli sarà destinataria di un contributo complessivo di € 625,00 (€125,00 x 5 figli)

Si precisa che, qualora dallo scorrimento di una delle due graduatorie, avanzassero delle risorse, queste verranno utilizzate per lo scorrimento dell’altra graduatoria;

2. Requisiti per la presentazione della domanda da parte delle famiglie

Il Bonus famiglia può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia. In particolare può essere richiesto da uno dei due genitori purché in possesso dei seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda al Comune di residenza:

- essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea o rifugiato politico, oppure qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno. I componenti il nucleo familiare (coniuge e figli) devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia;
- essere residente nella Regione del Veneto;
- avere un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da € 0 ad € 25.000,00, riferito ai redditi dell’anno 2015, dichiarati nel 2016 (risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali) .

3. Procedimento per la compilazione delle domande

La compilazione delle domande per l’accesso al Bonus Famiglia, viene supportata da una procedura informatica regionale che prevede i seguenti passaggi:

1. Il Comune:

- a) dal 22/08/2016 al 30/09/2016, nella persona del Sindaco, il comune presenta via web alla Regione la **DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA WEB “BANDO FAMIGLIE NUMEROSE E PARTI TRIGEMELLARI”**, seguendo le **ISTRUZIONI** che troverà nel sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>, nella parte riservata al SINDACO;

Qualora il sindaco o l'incaricato del comune abbia già provveduto all'accreditamento per i Bandi regionali delle famiglie con numero di figli pari o superiore a 4 e famiglie con parti trigemellari, monoparentali o per l'emergenza sociale, per accedere alla procedura di detto bando, basterà digitare la funzione “RECUPERA DATI INCARICATO” tramite l'inserimento del codice fiscale.

- b) Dal 03/10/2016 al 30/11/2016, svolge l'istruttoria informatica delle domande compilate dai richiedenti, seguendo le **ISTRUZIONI** che troverà nel sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>, nella parte riservata al COMUNE;
- c) visualizza la graduatoria regionale dei Comuni beneficiari del Fondo, entrando nel sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>.

2. Il richiedente, dal 03/10/2016 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 15/11/2016 deve:

- a) compilare ed inviare via web la “**DOMANDA DEL BONUS FAMIGLIA**”, seguendo le **ISTRUZIONI** che troverà nel sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>, nella parte riservata al RICHIEDENTE;
- b) recarsi presso il Comune di residenza ed esibire i seguenti documenti:
- numero identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web;
 - copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità;
 - attestazione ISEE in corso di validità;
 - copia della carta di soggiorno per ciascun membro il nucleo familiare; oppure inviare copia dei suddetti documenti al Comune di residenza con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente.

3. La Regione:

- a) approva con provvedimento, la graduatoria regionale dei Comuni con le relative famiglie beneficiarie del Bonus Famiglia;
- b) determina la liquidazione degli importi alle famiglie per il tramite dei Comuni;
- c) pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera a) sul sito internet: <https://salute.regione.veneto.it/web/sociale>.

4. Criteri per la formulazione della graduatoria delle famiglie beneficiarie da parte della Regione del Veneto

La Regione del Veneto provvederà a formulare le graduatorie in ordine crescente del valore I.S.E.E. relativo all'anno 2015, sino ad esaurimento del fondo destinato.

In caso di parità di I.S.E.E., la Regione darà precedenza nella graduatoria ai nuclei in possesso (di uno o più) dei requisiti aggiuntivi sotto specificati, di cui verrà richiesta l'attestazione a seguito della verifica istruttoria:

- stato di disoccupazione di uno dei due genitori, comprovato da apposita autocertificazione;
- invalidità, comprovata da certificato rilasciato da Commissione medica.

Per i parti trigemellari non è da considerarsi una data specifica per la nascita; i figli gemelli conviventi o non, devono essere di età inferiore o uguale a 26 (27 anni non compiuti) e a carico I.R.P.E.F.

Per le famiglie con quattro e più figli, vanno elencati nella domanda i figli conviventi e non (studenti fuori sede) di età inferiore o uguale ai 26 anni (27 anni non compiuti) e a carico I.R.P.E.F.